

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 18/26 “Riconoscimento della giusta remunerazione non inferiore ai costi di produzione agricoli e zootecnici”;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali (CAL);

Verificata l'impossibilità di riunire il CAL entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4, del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Alessandro Gentilucci, e sottoposta all'approvazione del CAL attraverso la comunicazione telematica a tutti il 23 luglio 2026;

Rilevato che non sono pervenuti alcuni pronunciamenti contrari;

Dato atto che, pertanto, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento interno di questo CAL, il presente parere si intende approvato in data 23 luglio 2026;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
f.to Alessandro Gentilucci

**PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 18/2026 "Riconoscimento della giusta remunerazione non inferiore ai costi di produzione agricoli e zootecnici", nel testo approvato dalla II Commissione, trasmesso con nota acquisita al protocollo n. 4993 del 2 luglio 2026;

Udito il relatore Luca Talevi:

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del CREL;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
Andrea Passacantando

Scheda di ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale	La proposta di legge è volta a promuovere la c.d. giusta remunerazione dei fattori di produzione nell'ambito delle filiere agricole, attraverso il sostegno alla conclusione di specifici protocolli di intesa da parte degli operatori delle filiere agricole ed agroalimentari regionali. In questo contesto, la Regione favorisce l'incontro tra gli operatori, al fine di sostenere le produzioni locali, la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli. La conclusione dei protocolli da parte degli operatori, che è meramente facoltativa e ai quali la Regione non partecipa, avviene nel rispetto della disciplina statale e dell'Unione europea, secondo quanto espressamente richiamato all'articolo 1 della proposta medesima. La proposta appare pertanto compatibile con l'ordinamento europeo ed internazionale.
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	La proposta interviene per l'essenziale nella competenza legislativa residuale "agricoltura", ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	La proposta appare compatibile con i principi dello Statuto regionale.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	Si tratta di un testo nuovo.
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	-
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale	Non risultano attualmente assegnate alla II Commissione consiliare permanente né all'esame del Consiglio regionale proposte di legge in materie analoghe.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 - L.R. 31/2001)

Articolo 1 (Finalità)

L'articolo 1 individua le finalità della proposta di legge, volte a tutelare e sostenere le produzioni agricole locali regionali, con particolare riferimento alla qualità e alla sicurezza alimentare. Tali finalità vengono perseguite attraverso il riconoscimento della giusta remunerazione dei fattori di produzione. Ulteriore finalità è quella di contribuire ad informare i consumatori sull'impatto delle scelte di consumo rispetto alla sostenibilità economica del settore agroalimentare.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 2 (Protocolli d'intesa)

L'articolo 2 disciplina la possibilità che la Regione promuova la conclusione di specifici protocolli d'intesa tra gli operatori delle filiere agricole e agroalimentari regionali.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 3 (Oggetto dei protocolli d'intesa)

L'articolo 3 individua i contenuti dei protocolli d'intesa, che saranno poi oggetto di libera determinazione da parte dei soggetti aderenti ai protocolli medesimi.

Nel merito, l'obiettivo dichiarato dei protocolli è quello di assicurare la remuneratività di ciascuna componente della filiera, condividendo il principio che il mercato riconosca prezzi-base non inferiori ai costi di produzione. Si prevede inoltre che i protocolli possano valorizzare i prodotti agricoli marchigiani, promuovere l'efficienza e la competitività delle filiere, favorire la sostenibilità ambientale e lo sviluppo delle attività delle aree rurali, con particolare attenzione allo sviluppo e alla sostenibilità socio-economica delle aree interne.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 3 bis (Funzioni della Regione)

L'articolo 3 bis individua il ruolo che la Regione può svolgere nell'ambito dei tavoli istituiti dagli operatori per la sottoscrizione dei protocolli di intesa. Si tratta di un ruolo di carattere istituzionale che non comporta la sottoscrizione dei protocolli medesimi e che avviene nel rispetto della normativa statale ed europea di riferimento, in particolare per ciò che attiene alla costituzione di Organizzazioni interprofessionali di filiera.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4 (Invarianza finanziaria)

L'articolo 4 disciplina l'invarianza finanziaria. La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.